

BOZZA STATUTO FONDAZIONE "CAORLE CITTA' DELLO SPORT"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CAORLE CITTA' DELLO SPORT". Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile.
2. La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Caorle, dei Sostenitori e dei Partecipanti.
3. La Fondazione che svolge la propria attività nella Città di Caorle, ha sede in Caorle, Via del Passarin nr. 15, negli Uffici messi a disposizione dal Comune di Caorle ed è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga dichiarata l'estinzione. Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.
4. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2 – Finalità istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nemmeno in caso di estinzione.
2. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Caorle, sono costituite dallo svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e turistiche.
3. Le politiche sportive e turistiche perseguite dalla Fondazione sono ispirate a:
 - a) la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;
 - b) la possibilità per i cittadini di Caorle di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;
 - c) la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico;
 - d) diffondere tra i cittadini di Caorle le varie discipline sportive come mezzo di educazione fisica, morale e culturale, promuovendo iniziative e manifestazioni, curando le attività di formazione sportiva, anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, favorendo la conoscenza dell'ambiente in cui si svolgono le suddette attività;

- e) promuovere, accogliere, informare, assistere, favorire, coordinare attività o manifestazioni che abbiano carattere turistico o culturale;
 - f) sensibilizzare gli operatori, le Pubbliche Amministrazioni, le popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
 - g) consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali anche attraverso manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza;
 - h) sviluppare iniziative per il miglioramento delle località in cui opera con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali, dei luoghi su cui esiste.
4. In via esemplificativa e non esaustiva, essa potrà:
- a) promuovere la pratica sportiva tra le giovani generazioni organizzando delle iniziative sportive sia direttamente sia tramite l'attività delle associazioni sportive partecipanti;
 - b) realizzare, condurre e gestire impiantistica sportiva e del tempo libero;
 - c) organizzare iniziative e manifestazioni sportive e turistiche in particolare a valenza promozionale;
 - d) la Fondazione ricerca ogni forma di collaborazione utile con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive e le loro articolazioni territoriali nonché con gli Enti di Promozione Sportiva ed Enti e/o Organismi turistici.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello sport e del turismo, tra cui partecipare a consorzi o organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la promozione della cultura sportiva e turistica nella Città di Caorle.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti qualsiasi titolo;
 - c) stipulare convenzioni finalizzate allo sviluppo della pratica sportiva sia a livello agonistico che amatoriale;
 - d) instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale e nazionale;
 - e) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- f) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
- g) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento di fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione sportiva e turistica (gadget, poster, libri, ecc.) anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

Art. 4 – Funzioni.

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente art. 3 co. 1, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari dei Sostenitori e Partecipanti e delle risorse conferite da questi o da terzi, oltreché dal Fondatore originario.
2. Gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, oltreché di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi.
3. Per i fini sopraindicati la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.
4. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione dovrà rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e economicità stabiliti dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5 – Vigilanza.

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune vigila sull'attività della Fondazione. A tal fine il Consiglio di Gestione provvede a trasmettere preventivamente al Comune gli atti previsti dall'art. 22 comma 1 lettere a), b), e), h), j), k) e n), per la formulazione di eventuali osservazioni in merito.

Art. 6 – Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro (Fondo di dotazione o fondo patrimoniale di garanzia) e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti all'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) eredità, donazioni e legati;

- b) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito di fini statutarie, con espressa destinazione a patrimonio;
 - d) contributi o elargizione dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;
 - e) parte di rendite o ricavi non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;
 - f) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.
3. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.
4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati, dai Sostenitori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.
5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.
6. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con il beneficio di inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
7. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 7 – Fondo di Gestione.

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima
 - b) dai contributi annuali in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Sostenitori e dai Partecipanti; i contributi annuali del Comune di Caorle saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.
 - c) con le entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi offerti e in generale dai proventi derivanti dalle sue specifiche attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - d) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

- e) da eventuali contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi (eventuali perdite o disavanzi di gestione saranno coperte dal Fondo di gestione, su proposta del Consiglio di Gestione).

Art. 8 – Divieto di distribuzione degli utili.

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.
2. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Gestione, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 9 – Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo e relazioni.

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre.
2. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Informativa. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto della peculiarità della Fondazione.
4. Il Bilancio preventivo, osservando l'obbligo di pareggio, e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Gestione, rispettivamente, almeno 2 mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
5. Entro rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati all'Assemblea, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora l'Assemblea non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi al Comune di Caorle, Sostenitori, ai Partecipanti ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dell'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 10 – Responsabilità patrimoniale.

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti la disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di Gestione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Gestione.

Art. 11 – Membri della Fondazione.

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a) Fondatori originari;
 - b) Sostenitori;
 - c) Partecipanti istituzionali;
 - d) Partecipanti.

Art. 12 – Fondatori originari e Sostenitori.

1. E' Fondatore originario della Fondazione il Comune di Caorle, con i compiti e funzioni proprie dei Partecipanti.
2. Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione.
3. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 13 – Partecipanti Istituzionali.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, il C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante partecipazione all'elaborazione delle politiche sportive che costituiscono scopo della Fondazione.

2. Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura dal momento dell'accettazione della richiesta di partecipazione fino a quella del recesso, da comunicarsi secondo le modalità di cui all'art. 30.
4. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti Istituzionali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 14 – Partecipanti.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti su base di regola pluriennale nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, consistenti in prestazione di attività, prestazione di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione di diritti d'uso su beni.
2. I Partecipanti potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibilità di suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
4. La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.
5. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 15 – Membri esteri.

1. Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti ovvero Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni di nazionalità estera.

Art. 16 – Adesione alla Fondazione.

1. Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori e dei Partecipanti.
2. In nessuno caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.
3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio o Fondo di Gestione della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
4. La perdita della qualità di Sostenitore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 17 – Prerogative di Sostenitori e Partecipanti.

1. Sostenitori e Partecipanti possono, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio di Gestione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti.
2. La qualifica Partecipanti, indipendentemente dalla qualità dal tipo di apporto, dà diritto – in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile – a quanto previsto dall'art. 23, co. 2, 3, 4 e 5 e dall'art. 25.

Art. 18 – Organi.

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Gestione;
 - c) L'Assemblea di Partecipazione;
 - d) Il Revisore dei Conti.
2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.
3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo art. 19.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Gestione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b) passato in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15 comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche;
 - c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - d) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Gestione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.
7. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle delle stesse controllate o che controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
8. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di componente dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi essi debbono operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.
9. Gli Amministratori e i consiglieri degli enti locali possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea e di Consiglio di Gestione, fermo restando quanto disposto dal comma precedente.

Art. 19 – Cessazione dalle cariche.

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Gestione o dell'Assemblea, cessa per:
 - a) Morte;
 - b) Decadenza;
 - c) Dimissioni;
 - d) Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.
2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dal Comune di Caorle, il Sindaco provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del

sostituito. Fino all'adozione della delibera di nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente.

3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Sostenitori, il Presidente provvederà alla nomina di chi ne abbia titolo, secondo quanto disposto dall'art. 21, co. 2, lett. c). Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito.
4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dall'Assemblea, l'Assemblea si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.
5. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente invita il relativo Partecipante alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art. 20 – Il Presidente della Fondazione.

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, è nominato dal Sindaco del Comune di Caorle.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a) nomina il Vice-Presidente;
 - b) ha legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
 - c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
 - d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - e) può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
 - f) cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g) sottopone al Consiglio di Gestione, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - h) su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti di poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma di riferisce.

Art. 21 – Il Consiglio di Gestione.

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento del suo scopo istituzionale.
2. Il Consiglio di Gestione è composto da cinque componenti di cui:
 - a) tre nominati, compreso il Presidente della Fondazione, dal Sindaco del Comune di Caorle;
 - b) uno nominato dall'Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 25;
 - c) uno dai Sostenitori, individuato in chi abbia effettuato il maggiore dei conferimenti in denaro di cui all'art. 12, co. 3, ovvero, in caso di parità di conferimento, da chi per primo abbia proposto domanda di adesione alla Fondazione. Nel caso di adesione successiva, ove il nuovo Sostenitore conferisca una somma maggiore di quella conferita da chi è presente in Consiglio, subentrerà a quest'ultimo a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello di conferimento. E' sempre ammessa la rinuncia. Nel caso di assenza tale componente sarà nominato dal Sindaco del Comune di Caorle.
3. I membri di nomina comunale sono membri necessari per il funzionamento della Fondazione, mentre non lo sono quelli nominati dagli altri soggetti.
4. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate quanto stabilito dal successivo art. 22, co. 2.
5. Tutti i componenti il Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competano.
6. I Componenti il Consiglio di Gestione durano in carico cinque anni. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. I componenti che rappresentano il Comune di Caorle non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati.
7. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, secondo le modalità di cui all'art. 19, co. 2, 3 e 4.
8. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra fare parte.
9. I componenti del Consiglio di Gestione durante il mandato possono sempre essere revocati e sostituiti dall'Ente che li ha nominati con provvedimento motivato. L'atto di revoca decorre dal momento della notifica al Presidente del Consiglio di Gestione o nel caso di revoca del Presidente la decorrenza si avrà dal momento della notifica dell'atto di revoca al Vicepresidente.

10. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il consiglio provvede a richiedere al Sostenitore o Partecipante di riferimento di indicare un nuovo rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

Art. 22 – Attribuzioni del Consiglio di Gestione.

1. Il Consiglio di Gestione ha le seguenti attribuzioni:

- a) approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Direttore l'attuazione gestionale;
- b) approvare le modifiche statutarie;
- c) nominare – seconde le procedure previste – i Sostenitori, i Partecipanti e i Partecipanti Istituzionali;
- d) deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione;
- e) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo, e eventuali relazioni, proposti dal Direttore;
- f) approvare e modificare i Regolamenti;
- g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazioni di beni immobili, salvo quanto previsto dall'art. 20, co. 2, lett. h);
- h) deliberare l'ammontare della tariffe annuali d'uso relative agli impianti da comunicare preventivamente al Comune;
- i) deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Sostenitori;
- j) nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate e estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata e tipo di incarico e compenso;
- k) approvare la propria dotazione organica e l'assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento retributivo;
- l) il conferimento di incarichi a collaboratori esterni e consulenti ed esperti, definendone di volta in volta mansioni, funzioni, durata dell'incarico e compensi;
- m) istituire eventuali Comitati e/o Commissione Scientifiche;
- n) deliberare in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;
- o) nominare il Revisore dei Conti;
- p) determinare i rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Gestione investiti di particolare incarichi o missioni;
- q) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- r) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuita dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

2. L'ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Consiglio di Gestione non può eccedere la media di quelli erogati in organismi similari. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Gestione, ne sarà data

informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserire all'interno della Relazione di Bilancio. Non costituiscono spese straordinarie e non possono quindi essere rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di gestione.

Art. 23 – Insediamento del Consiglio di Gestione.

1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Presidente della Fondazione convoca, in apposita Assemblea i Partecipanti e Partecipanti Istituzionali, con invito diramato a mezzo raccomandata AR, mail con ricevuta di ritorno, fax o a mano almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata perché provvedano alla nomina del loro rappresentante nel Consiglio di Gestione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita nei modi stabiliti dal successivo art. 25.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere il proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione. Gli eventuali Partecipanti esteri non hanno diritto di elettorato passivo, ma solo attivo.
4. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio componente, estraneo all'Assemblea medesima, destinato a far parte del Consiglio di Gestione sulla base del principio "una testa – un voto".
5. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ad operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti nominati dal Comune di Caorle.

Art. 24 – Modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione.

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscono, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.

6. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati
7. Il Consiglio di gestione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci.
8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e la proposta di estinzione della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
9. Delle adunanze del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
10. Estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Gestione entro un mese dall'adunanza.
11. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.
12. Alle riunioni del Consiglio di Gestione possono partecipare anche esperti esterni su invito del Presidente.
13. I componenti del Consiglio di Gestione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
14. Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti di delega.

Art. 25 – Assemblea di Partecipazione.

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti, dai Partecipanti Istituzionali e dagli eventuali Partecipanti esteri e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea elegge il proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Gestione, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio consuntivo e preventivo. Ai fini della nomina del rappresentante all'interno del Consiglio di Gestione i Partecipanti esteri hanno diritto all'elettorato attivo, ma non quello passivo.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, mail con ricevuta di ritorno, fax o a mano, inviata al domicilio scelto dai componenti all'atto dell'adesione, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data della riunione.

5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei partecipanti o uno dei componenti del Consiglio di Gestione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
8. Tutti i partecipanti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
9. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare, mediante procura scritta altro membro o proprio sostituto all'interno dello stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.
10. I componenti dell'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
11. I membri del Consiglio di Gestione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con l'esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 26 – Direttore.

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 22, comma 1, lett. j).
2. Ai fini dell'individuazione il candidato dovrà dimostrare specifica competenza in ambito della disciplina degli EE.LL. e gestionale sportiva e turistica in relazione al ruolo da svolgere.
3. Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a) partecipazione , senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione;
 - b) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economiche-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle sue competenze;
 - c) predisposizione e presentazione al Consiglio di Gestione delle proposte, dei programmi di attività, dei bilancio preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del Bilancio consuntivo, corredate da apposite relazioni;
 - d) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso;

- e) attuazione delle politiche sportive e turistiche deliberate dal Consiglio di Gestione;
 - f) direzione del personale della Fondazione. In particolare il Direttore provvede, in nome e per conto del Consiglio di Gestione, nell'ambito lavorativo e nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni previste; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
 - g) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
 - h) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
 - i) tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
 - j) esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Gestione;
 - k) esecuzione di incarichi specifici dal Presidente per iscritto;
 - l) adotta tutti gli atti di gestione che la legge e il presente Statuto espressamente non riservano ad altri organi della Fondazione.
4. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo i principi di efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituisce un funzionario incaricato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
6. L'incarico di Direttore è incompatibile con quello di membro di Consiglio di Gestione.

Art. 27 – Regolamenti interni.

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Gestione.

Art. 28 – Controversie.

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Venezia.

Art. 29 – Estinzione.

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, ad Enti con finalità analoghe per le quali è stata costituita la Fondazione; il Comune di Caorle, in qualità di Fondatore, potrà nominare, se lo riterrà necessario, il liquidatore del patrimonio della Fondazione.
2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata successivamente alla dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e

dopo la conclusione della procedura di liquidazione, di cui agli art. 11 e segg. delle Disp. Att. Cod. Civ..

3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto di estinzione della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 30 – Recesso.

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Sostenitori e ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità dell'art. 24 del Codice Civile.
2. In particolare, i Sostenitori e i Partecipanti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima della scadenza di tale periodo.
3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare, i Sostenitori o i Partecipanti receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto di restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 31 – Esclusione.

1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione dei Sostenitori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
 - c) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
2. I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi dalla Fondazione con maggioranza assoluta dei membri solo se si rendano responsabili di gravi comportamenti che siano in contrasto con le finalità e il buon nome della Fondazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 32 – Revisore dei Conti.

1. Il Revisore dei Conti, dotato di adeguata professionalità, è nominato dal Consiglio di Gestione.
2. Il Revisore è organo monocratico di consulenza contabile e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 32 – Clausola di rinvio.

4. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e Leggi vigenti.

Art. 33 – Norma transitoria.

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo.
2. Il primo Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco in sede di atto costitutivo. Gli altri membri di nomina comunale saranno nominati 15 giorni dall'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica. Il Consiglio di Gestione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati dal Comune di Caorle.